

CONVENZIONE Articolo 10, comma 1, lettera a),

della legge 30 marzo 2001, n. 152

L'anno 2024 , il giorno 25 del mese di Settembre

TRA

l'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A.-Confartigianato), codice fiscale 80082070584, con sede legale in Roma, Via di San Giovanni in Laterano 152, in persona del sig. Luca Costi _nato a Genova il 09/09/1962, delegato dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, Antonio Miele, nato a Pescopagano (PZ) il 31/01/1952, codice fiscale MLINTN52A31G496Q giusta delega concessa ai sensi dell'art.18 dello Statuto INAPA

E

l'Associazione Artigiani della Provincia di Genova-Confartigianato codice fiscale/ partita IVA 80040350102, con sede legale in Genova, Via Assarotti 7/PT in persona del Presidente- Legale Rappresentante, sig. Felice Negri nato a Genova il 02/12/1935

PREMESSO CHE

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'I.N.A.P.A. è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali; secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001; - ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia

di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro; le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di Confartigianato imprese Genova.

- l'Istituto di patronato e l'Associazione Artigiani della Provincia di Genova-Confartigianato hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, da ritenersi operante in tutte le sedi dell'I.N.A.P.A. sul territorio della provincia di Genova, l'Associazione Artigiani della Provincia di Genova-Confartigianato conferisce all'I.N.A.P.A. l'incarico di svolgere in favore dei soggetti che si rivolgono ai propri sportelli le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile, quali quelle di seguito riportate a titolo non esaustivo:

- check up previdenziale agli associati a Confartigianato Genova, volto alla promozione della consapevolezza e all'importanza della previdenza complementare, nonché possibili soluzioni per migliori trattamenti pensionistici obbligatori;
- consulenza e assistenza in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro: informazione e azioni di sensibilizzazione, campagne informative, assistenza alla procedura per la richiesta della patente a crediti;

- assistenza e consulenza per l'inoltro telematico delle denunce di infortunio e malattie professionali dei lavoratori dipendenti e autonomi;
- assistenza informatica per inoltro pratiche (es: dimissioni telematiche);
- sportello per la tutela e l'assistenza legale alle famiglie: raccolta documenti e prima valutazione per inoltro a legale;
- consulenza e assistenza in materia di diritto di famiglia e successioni: raccolta documenti e prima valutazione per inoltro a professionista convenzionato;
- realizzazione di campagne pubblicitarie, comunicati stampa e tv relative alle opportunità di accesso alle prestazioni di Welfare territoriale, scadenze pagamento imposte e contributi, rivolti agli associati all'Associazione Artigiani della Provincia di Genova-Confartigianato;
- rapporti con enti, amministrazioni locali, multiutilities in ambito: sociale, previdenziale, sanitario, tutela consumatori, rivalsa danni;
- azioni di monitoraggio dei bisogni dei cittadini mediante indagini, ricerche e relative elaborazioni volte alla tutela dei diritti sociali di coloro che si rivolgono al Patronato.

Articolo 2- Modalità di svolgimento delle attività

L'I.N.A.P.A. è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 su esplicita richiesta della Associazione Artigiani della Provincia di Genova-Confartigianato nonché dei soggetti che si rivolgeranno agli sportelli delle proprie sedi o nei recapiti attivati, negli orari di apertura al pubblico in uso nei singoli uffici.

L'I.N.A.P.A. espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'I.N.A.P.A. impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'I.N.A.P.A. è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dall' Associazione Artigiani della Provincia di Genova-Confartigianato

Articolo 3- Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro. Il Patronato I.N.A.P.A. e l'Associazione Artigiani della Provincia di Genova-Confartigianato, in quanto emanazione della medesima Organizzazione che li ha promossi, convengono che per le attività di cui all'art.1, oggetto della presente convenzione, non sia dovuto alcun rimborso o corrispettivo. L'attività predetta è pertanto svolta a titolo gratuito.

Articolo 4- Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dalla data in premessa ed è tacitamente rinnovata salvo recesso di una delle due parti nei termini previsti dal successivo art.6.

Articolo 5- Responsabilità

Le parti convengono che, fermo restando la diligenza degli operatori dell'INAPA nello svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente convenzione, nessun risarcimento potrà essere richiesto dall'Associazione Artigiani della Provincia di Genova-Confartigianato per eventuali danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dagli stessi operatori INAPA nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.

Articolo 6- Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni

Articolo 7- Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8- Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo agli Operatori I.N.A.P.A. di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione. L'I.N.A.P.A. è altresì tenuto al

rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9 - Pubblicazione della convenzione

L'I.N.A.P.A. pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10- Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'I.N.A.P.A. e l'Associazione Artigiani della Provincia di Genova-Confartigianato, nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11- Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

L'I.N.A.P.A. - Confartigianato



L'Associazione Artigiani della Provincia di
Genova-Confartigianato



